

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione Quarta di Roma

AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione di Ordinanza del TAR Lazio – Roma, sez. Quarta, n. 2084/2022 Reg.Provv.Cau., pubblicata in data 26/03/2022, autorizzativa della notificazione per pubblici proclami nell’ambito del giudizio n. 1817/2022 reg.ric. promosso da **MUSARDO Alessandra** (MSRLSN76M51D862D), rappresentata e difesa dall’Avv. Esmeralda Nardelli del Foro di Lecce (pec: esmeraldanardelli@pec.it) nonché da sé medesima (pec:musardo.alessandra1@ordavvle.legalmail.it), congiuntamente e disgiuntamente ed in virtù di procura speciale rilasciata in allegato al ricorso, entrambe elettivamente domiciliate in Roma alla via Flaminia n. 189 presso la segreteria del TAR adito, contro **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 97591110586) in persona del Ministro p.t., **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante p.t. **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA** (c.f. 80243510585), in persona del legale rappresentante p.t. **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM** (c.f. 80243510585), in persona del legale rappresentante p.t. **FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, (c.f. 80048080636), in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti delle controinteressate Dimitri Francesca e Amato Daniela nonché di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito relativa al concorso dei vincitori del Distretto della Corte di Appello di Lecce relativa al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1,

con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia.

Per l'annullamento previa adozione di misure monocratica e collegiale idonee a sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e ad imporre alle resistenti la riformulazione della graduatoria ai fini del riconoscimento del miglior punteggio spettante alla ricorrente nonché ad assicurare alla medesima la possibilità di subentrare nei contratti di lavoro medio tempore stipulati:

- della graduatoria vincitori profilo Giuri Eco – Distretto della Corte d'Appello di Lecce, relativa al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, approvata e pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it in data 14.01.2022 nonché dei relativi atti di approvazione sconosciuti alla ricorrente;
- della graduatoria vincitori e idonei del medesimo concorso, adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it in data 14.01.2022 nonché dei relativi atti di approvazione sconosciuti alla ricorrente;
- del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 09.02.2022 m_dg.DOG.09/02/2022.0001829.ID relativo al Distretto di Lecce codice "LE – 303" unità con il quale si dispone l'assunzione a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, di 303 unità di personale;
- degli atti convocazione e del calendario di convocazione ai fini dell'immissione in possesso dei vincitori a far data 21 – 23 febbraio p.v.;

- del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'08.08.2021, in particolare nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per le lauree conseguite da non oltre 7 anni del termine ultimo per la presentazione della domanda nonché, ove occorra, nella parte in cui non comprende anche le lauree quadriennali in giurisprudenza (vecchio ordinamento) quale titoli meritevoli del punteggio aggiuntivo di punti 2,00 previsto dall'art. 6, comma 2, alla pari della laurea magistrale o specialistica;

- dei verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi – afferente alla valutazione dei titoli – non cognitivi, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di punti 2 per i concorrenti in possesso della laurea specialistica ovvero magistrale e non prevedono il riconoscimento di analogo punteggio alle lauree del cd. vecchio ordinamento nonché nella parte in cui prevedono il raddoppio del punteggio in favore delle lauree conseguite da non oltre sette anni;

- ove occorra, del verbale n. 10 del 03.12.2021 pervenuto in data 18.02.2022 nonché del verbale/i di correzione della prova scritta e di attribuzione dei punteggi ai candidati della graduatoria del distretto di Lecce, alla data odierna non conosciuti siccome non ostesi dalle PP.AA.;

- degli atti conseguenti, presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi gli eventuali contratti individuali di lavoro medio tempore stipulati, pregiudizievoli per le ragioni di parte ricorrente.

E per l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire la migliore e corretta attribuzione del punteggio spettante nonché la corretta attribuzione dei titoli valutabili e, in conseguenza, ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del distretto di Lecce del concorso de quo per effetto dell' attribuzione dei due punti

nonché dei sette punti derivanti dal conseguimento del titolo di studio in epoca precedente agli ultimi sette anni

Avverso i predetti atti, MUSARDO Alessandra proponeva ricorso notificato e depositato in data 21/02/2022 con il quale deduceva l'erroneo computo del punteggio per titoli per come previsto dall'art. 6 del bando di concorso, in considerazione dei titoli realmente posseduti dalla ricorrente siccome desumibili dalla domanda di ammissione al concorso.

In particolare, la ricorrente lamentava la mancata attribuzione di due punti per il titolo universitario posseduto (laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento) nonché impugnava l'illegittima previsione nel bando di concorso del raddoppio del punteggio in favore dei candidati che avessero conseguito il titolo di studio da non oltre 7 anni, ritenuto discriminatorio, all'uopo formulando i seguenti motivi di gravame:

- 1) *eccesso di potere e violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del giusto punteggio alla laurea quadriennale (cd. vecchio ordinamento universitario). Difetto di motivazione. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento;*
- 2) *eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza di istruttoria e disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. violazione di legge con riguardo ai principi costituzionali (artt. 3, 51, 97 cost.), della direttiva u.e. 27/11/2000 n. 78 e del d.lgs. 216/2003, dell'art. 3 della legge 127/97. Difetto di motivazione.*

Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente avanzava, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, tanto *ante causam*, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., quanto in sede collegiale ordinaria.

Con decreto n. 1101 del 22/02/2022, il sig. Presidente della Sezione assegnataria dell'affare rinviava la deliberazione della domanda cautelare alla sede collegiale *«atteso che la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare, in ragione della nota attitudine retroattiva assunta dalle pronunzie rese dal giudice amministrativo in esito a giudizio impugnatorio, alla quale accede un effetto pienamente ripristinatorio..»*.

All'esito della camera di consiglio del 9 marzo 2022, il TAR adito emanava l'Ordinanza n.2084/2022, pubblicata in data 23 marzo 2022, con la quale: «1. Considerato, che il ricorso non appare positivamente apprezzabile sotto il profilo cautelare quanto alla contestata previsione del raddoppio del punteggio per il voto di laurea in favore dei candidati la cui "laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda", in quanto la premialità correlata all'assunzione di giovani nelle pubbliche amministrazioni risponde ad un interesse pubblico meritevole di tutela (cfr. TAR Lazio Roma, sez. IV, 3 marzo 2022, n. 2520);

2. Osservato che secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a

conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021); Osservato che l’Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso;

Ritenuto che dall’esecuzione dall’impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell’esclusione dei ricorrenti dal concorso;

Rilevato che quanto sopra rende necessario che l’Amministrazione prenda in considerazione il profilo di illegittimità dedotto, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della parte ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

3. Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l’atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta..».

Si dà atto, infine, che:

a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2084/2022 Reg.Provv.Cau., pubblicata in data 26/03/2022, autorizzativa della notificazione per pubblici proclami;

b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

c) unitamente al presente avviso sono pubblicati: copia integrale del ricorso introduttivo del giudizio, Ordinanza TAR Lazio – Roma n. 2084/2022 del 26/03/2022 autorizzativa della notificazione per pubblici proclami, elenco completo dei controinteressati.

Aradeo, 31.03.2022

Avv. Alessandra Musardo